Federazione GILDA UNAMS

UFFICIO LEGALE

Via Nizza, n.11 - ROMA

**Al Presidente**

**del Consiglio dei Ministri**

**Palazzo Chigi- Piazza Colonna n.370**

**00187 ROMA**

**Al Ministro**

**dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**

**V.le Trastevere n.76/A**

**00153 ROMA**

**RACC. aa/rr**

**DATA …………………..**

**OGGETTO: Blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei docenti delle scuole pubbliche-**

 **Atto di invito e diffida – L.241/90 e s.m.i. artt.9 e 21 quinquies e nonies. -**

Il segretario provinciale della Federazione Gilda-Unams, unitamente ai sottoscritti docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della provincia di …………………………….

ESPONGONO

che è stato predisposto lo Schema del decreto del Presidente della Repubblica (da ora Schema) recante: *“Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”;*

che il suddetto Schema, formalizzato d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013 e dà attuazione, in particolare, alle misure di cui al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2, dell’art.16 del d.l. n.98 del 2011, convertito con legge n.111 in data 15.07.2011;

che il suddetto intervento normativo si compone di un solo articolo, suddiviso in tre commi: al comma 1 lett.a), è stata disposta la proroga, al 31 dicembre 2014, di diverse misure previste dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122;

che alcune tra le misure adottate pregiudicano direttamente i sottoscritti docenti con particolare riferimento:

-al blocco dei trattamenti economici individuali (art.9,comma 1 del d.l. 78/2010)

-al limite massimo e riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (art.9,comma 2-bis)

-ai blocchi economici riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressione di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico (art.9,comma 21)

che il comma 1,lett.b) dello Schema introduce la proroga, al 31 dicembre 2014, dei blocchi introdotti dall'art.9,comma 23, del citato d.l. n.78 del 2010, riguardante il personale docente, educativo ed ATA della scuola;

che il comma 1, lettera c) dello Schema sterilizza, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

che il comma 1, lett.d) dello Schema blocca gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014;

che, con riferimento alla questione degli indebiti prelievi giustificati da questioni economiche, i magistrati, con una serie di attività giudiziarie, hanno risolto sia il pregiudizio derivante dal “*blocco economico*” che quello rinveniente dall’indebita trattenuta del 2,50% della base contributiva, pur essendo questi nel più favorevole regime di trattamento di fine servizio;

che, in effetti, la Corte Costituzionale è intervenuta, a riguardo, con la **sentenza nr. 223 dell’11.10.2012** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del *blocco* delle indennità riservate ai magistrati e dei tagli effettuati nei confronti degli stipendi dei dirigenti pubblici per la parte eccedente la soglia reddituale degli 90.000 euro, in base ad argomentazioni che, a parere dei sottoscritti, possono ritenersi pienamente condivisibili;

che la Corte, **al punto 13.2.2.** dellacitata sentenza**,** ha statuito che:””….*la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della “ riduzione”… costituisce un'ulteriore e definitiva dimostrazione che la temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà,* ***un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi.*** *Né a conclusioni diverse può giungersi per i soli dipendenti statali cosiddetti “non contrattualizzati”, per i quali una modifica del trattamento economico avrebbe necessariamente richiesto un intervento legislativo* *E’ evidente, infatti, che l'unitarietà della disciplina posta dalla norma censurata (che, come già osservato, non distingue tra diverse categorie di dipendenti pubblici ed ha riguardo al “ trattamento economico complessivo”, comprensivo anche di voci stipendiare ed indennitarie corrisposte allo stesso soggetto da diverse amministrazioni pubbliche) e la permanenza in ogni caso degli obblighi previdenziali al lordo della “ riduzione” impediscono di ritenere che per i soli dipendenti statali non contrattualizzati la norma impugnata abbia introdotto una nuova, temporanea e parziale disciplina del rapporto lavorativo.* ***L'unica particolarità per i dipendenti statali (contrattualizzati o no) consiste nel fatto (non rilevante ai fini del presente giudizio) che il prelievo è effettuato dallo Stato mediante “ ritenuta diretta..”.***

che le menzionate illegittime misure pertanto violano gli artt.2, 3 e 53 della Costituzione sotto il duplice aspetto della contrarietà al principio di uguaglianza sostanziale che della non irragionevolezza dal momento in cui applicano “di fatto” un ingiusto “*prelievo coattivo*” nei confronti dei soli dipendenti contrattualizzati, tra cui i docenti della scuola pubblica;

che, infatti, la Corte di legittimità ha affermato, al **punto 13.2.2**. che: “ *l'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi”.*;

che tali illegittimi “*prelievi*” producono gli stessi effetti di una indebita ed unilaterale riduzione salariale in quanto: 1- i docenti della scuola non recupereranno più il potere di acquisto in quanto la cd. “ Legge di stabilità” non ha previsto questa ipotesi anche in occasione dei futuri rinnovi contrattuali; 2- La permanenza del danno è, anche, di carattere contributivo-previdenziale perché il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita comporta, per effetto del trascinamento, un'ulteriore contrazione e danno sulle future pensioni e sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ormai passati al meno favorevole sistema contributivo;

che le misure in questione risultano, anche, in contrasto con l'articolo 36 Cost. posto che il mancato adeguamento degli stipendi pubblici sono un diritto fondamentale di ogni singolo lavoratore “*proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro*” nella misura in cui ha pregiudicato e pregiudica, in misura onerosa, il potere di acquisto dei docenti della scuola. Si calcola che, per il 2013, la perdita, a regime, sarà al lordo di circa €.200 mensili;

che il carattere precettivo dell'articolo 36 Cost., il mancato adeguamento degli stipendi dei docenti al costo della vita e l’ illegittimo blocco della progressione di carriera determinano, senza alcun dubbio, una violazione ai principi di “*proporzionalità e di adeguatezza*” degli stipendi dei lavoratori statali (anche) rispetto alla qualità del lavoro prestato che dovrebbe assicurare, come proclamato dal menzionato articolo, “ *un'esistenza libera e dignitosa”;*

che tali ingiusti prelievi violano,altresì, il principio di solidarietà sociale politica economica di cui all'articolo 2 Cost. poiché le presunte ragioni di straordinaria necessità di contenere la spesa pubblica e di perseguire finalità di stabilizzazione finanziaria e di rilancio della competitività economica, al fine di fronteggiare la ingravescente crisi economica, avrebbe dovuto riguardare la collettività nel suo insieme *,* in forza del richiamato principio solidaristico;

che, infine, anche la Corte di Giustizia europea, con la **sentenza del 24.11.2010 C-40/2010,** ritenendo che la pur nota situazione di crisi economica non potesse essere posta a fondamento di poteri eccezionali del Consiglio europe ha annullato le disposizioni del regolamento nr. 1296/2009 che avevano ridotto l'adeguamento automatico annuale al costo della vita degli stipendi dei funzionari UE, dal 3,7 % al 1,85%; tanto esposto i sottoscritti

**INVITANO E DIFFIDANO**

le SS.LL., ognuna per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi degli artt. art. 9 e 21, quinquies e nonies della L.241/90 e s.m.i., in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, all’immediata revoca di tutti gli atti del procedimento in questione ivi compreso lo Schema predisposto d’intesa dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Consiglio dei Ministri approvato in data 21.03.2013.

 Con espresso avvertimento che, a tanto non ottemperando, si adiranno le vie di legge ivi previste.

I DOCENTI IL SEGRETARIO PROVINCIALE

……………………………………… …………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………